



REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

**“Norme per la sicurezza urbana
e per la qualità della vita”**

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N. ___ DEL. _____

INDICE
Regolamento di polizia urbana

TITOLO I° – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Finalità	pag. 4
Art. 2 – Funzioni di polizia urbana	pag. 4
Art. 3 – Accertamento delle violazioni	pag. 4
Art. 4 – Aggiornamento delle sanzioni amministrative pecuniarie	pag. 4

TITOLO II° – SICUREZZA URBANA

Art. 5 – Sicurezza urbana definizione	pag. 5
Art. 6 – Divieto di consumo di bevande alcoliche in aree pubbliche	pag. 5
Art. 7 – Divieto di vendita e somministrazione di bevande alcoliche ai minori e ubriachi	pag. 6
Art. 8 – Disciplina dei divieti relativi all'assunzione di sostanze stupefacenti, psicotrope, alcoliche in luogo pubblico	pag. 6
Art. 9 – Disciplina dell'accattonaggio nel territorio comunale	pag. 6
Art. 10 – Mestieri girovaghi	pag. 7
Art. 11 – Divieto del mestiere del c.d. "lavavetri" e "vendita fiori"	pag. 7
Art. 12 – Divieto del mestiere del c.d. "accompagnatore dei carrelli della spesa"	pag. 7
Art. 13 – Divieto del campeggio libero	pag. 7
Art. 14 – Domanda ed offerta di prestazioni sessuali a pagamento	pag. 8
Art. 15 – Atti contrari al pubblico decoro	pag. 8

TITOLO III° – TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA

Art. 16 – Pubblica quiete, tranquillità delle persone	pag. 8
Art. 17 – Rumori provocati da mestieri ed attività	pag. 9
Art. 18 – Rumori provocati da pp. ee. ad attività serale o dotati di spazio all'aperto	pag. 9
Art. 19 – Spettacoli e trattenimenti temporanei all'aperto	pag. 10
Art. 20 – Rumori provocati da animali e dispositivi acustici antifurto	pag. 10
Art. 21 – Divieto del "writing" e della "spray art"	pag. 11
Art. 22 – Prevenzione dei danneggiamenti alla proprietà pubblica	pag. 11
Art. 23 – Pulizia del suolo e della proprietà pubblica in genere	pag. 12
Art. 24 – Volantinaggio	pag. 12
Art. 25 – Lancio di sassi e altri oggetti, di liquidi e uso di materiali recanti molestia	pag. 12
Art. 26 – Divieto di uso di contrassegni, stemma e gonfalone del Comune	pag. 13
Art. 27 – Disciplina dell'antibullismo	pag. 13

TITOLO IV° - AREE VERDI E PARCHI GIOCO ATTREZZATI

Art. 28 – Chiusura delle aree verdi attrezzate e parchi gioco	pag. 14
Art. 29 – Utilizzo delle attrezzature	pag. 14
Art. 30 – Quietè e decoro pubblico all'interno delle aree verde attrezzate	pag. 14
Art. 31 – Disciplina dell'accesso ai cani nelle aree verdi	pag. 15
Art. 32 – Attività di ambulanti e animazione	pag. 15

TITOLO V° - TUTELA DEL TERRITORIO E AMBIENTE

Art. 33 – Disciplina per la gestione dei rifiuti	pag. 15
Art. 34 – Pulizia e decoro delle aree esterne e/o marciapiedi prospicienti alle singole attività e/o abitazioni	pag. 16
Art. 35 – Operazioni di vuotatura e spurgo dei pozzi neri	pag. 16
Art. 36 – Acque	pag. 16
Art. 37 – Sgombero neve	pag. 16
Art. 38 – Pulizia fossati, dei luoghi di carico e scarico merci e deposito r.s.u.	pag. 17
Art. 39 – Disposizioni sul verde privato	pag. 17
Art. 40 – Norma sussidiaria per la prevenzione degli incendi	pag. 18
Art. 41 – Accensioni pericolose e lancio di oggetti accesi	pag. 18
Art. 42 – Taglio di vegetazione pericolosa ed infestante	pag. 18

TITOLO VI° - ANIMALI

Art. 43 – Tutela e controllo della popolazione canina	pag. 19
Art. 44 – Tutela e controllo delle popolazioni feline	pag. 20
Art. 45 – Divieto di offrire animali in premio, vincita o omaggio	pag. 21
Art. 46 – Pesci	pag. 21
Art. 47 – Esposizione, commercializzazione e circolazione di animali	pag. 21
Art. 48 – Colombi	pag. 21

TITOLO VII° – EDIFICI E RESIDENZA

Art. 49 – Sicurezza degli edifici privati	pag. 22
Art. 50 – Residenza	pag. 22
Art. 51 – Rilascio del certificato di idoneità dell'alloggio	pag. 23
Art. 52 – Attività a contatto con i luoghi pubblici e ornamento dei fabbricati	pag. 24
Art. 53 – Cautele per oggetti sospesi	pag. 24
Art. 54 – Esposizione di panni e tappeti	pag. 24
Art. 55 – Pulizia e manutenzione dei camini e delle caldaie	pag. 24

TITOLO VIII° – ATTIVITA' ECONOMICHE

Art. 56 – Qualità e igiene nell'esercizio dell'attività lavorativa	pag. 25
Art. 57 – Negozi e articoli per solo adulti	pag. 25
Art. 58 – Obbligo di vendita delle merci esposte e dell'uso dei bagni	pag. 25
Art. 59 – Esposizione delle merci e oggetti all'esterno delle attività commerciali	pag. 26

TITOLO IX° - SISTEMA SANZIONATORIO

Art. 60 – Sanzioni amministrative	pag. 26
Art. 61 – Pagamento immediato	pag. 27
Art. 62 – Risarcimento danni	pag. 27
Art. 63 – Sanzioni alternative	pag. 27

TITOLO X° - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 64 – Abrogazioni di norme	pag. 27
Art. 65 – Norme finali	pag. 28

TITOLO I° DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - FINALITÀ

1. Il regolamento di Polizia Urbana disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalità dello Statuto dell'Ente, comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini, la più ampia fruibilità dei beni comuni e di tutelare la qualità della vita e dell'ambiente.
2. Il presente regolamento è efficace in tutti gli spazi ed aree pubbliche, in quelle private asservite all'uso pubblico, gravate da servitù di pubblico passaggio o a qualsiasi titolo aperte al pubblico, nei luoghi di culto dedicati alla memoria dei defunti, per gli edifici privati attesa la necessità di tutela della stabilità e del decoro di facciate e manufatti esterni per gli impianti in genere d'uso comune, nonché nelle aree private qualora la fruizione di detti luoghi possa arrecare pregiudizio alla sicurezza pubblica o urbana, all'igiene, al decoro e all'ambiente ed è applicabile alle attività private ai fini di protezione di detti beni.
3. Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine regolamento senza alcuna qualificazione, con esso deve intendersi il regolamento di Polizia Urbana.

ART. 2 - FUNZIONI DI POLIZIA URBANA

Le funzioni amministrative di polizia urbana concernono le attività di polizia che si svolgono esclusivamente nell'ambito del territorio comunale che non sono proprie dell'Autorità dello Stato ai sensi del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e del D. Lgs. n. 112/98.

ART. 3 - ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI

La vigilanza relativa all'applicazione del presente regolamento è affidata al Servizio di Polizia Locale, nonché agli ufficiali ed agli agenti con compiti di polizia giudiziaria, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

ART. 4 - AGGIORNAMENTO DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE

Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente regolamento, potranno essere aggiornate con deliberazione della Giunta Comunale.

TITOLO II° SICUREZZA URBANA

ART. 5 – SICUREZZA URBANA DEFINIZIONE

1. Per sicurezza urbana si intende il bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell'ambito del contesto urbano e locale, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale.
2. Il Sindaco, in qualità di ufficiale di Governo, interviene a tutela delle situazioni inerenti la sicurezza urbana ai sensi del comma 1, lettera b) e comma 2 dell'art. 54 del Testo Unico degli Enti Locali, e precisamente:
 - a) Situazioni urbane di degrado o di isolamento che favoriscono l'insorgere di fenomeni criminali (quali spaccio di sostanze stupefacenti, sfruttamento della prostituzione, accattonaggio molesto con impiego di minori o disabili, fenomeni di violenza legati all'abuso di alcool);
 - b) situazioni in cui si verificano comportamenti quali: danneggiamento al patrimonio pubblico e privato o tali da impedirne la fruibilità o da determinare uno scadimento della qualità urbana;
 - c) l'incuria, il degrado e l'occupazione abusiva di aree e immobili tali da favorire le situazioni di cui ai punti a) e b);
 - d) situazioni di intralcio alla pubblica viabilità o che alterano il decoro urbano, in particolare quelle di abusivismo e di illecita occupazione di suolo pubblico;
 - e) i comportamenti che, come la prostituzione su strada o l'accattonaggio molesto, possono offendere la pubblica decenza anche per le modalità con cui si manifestano, ovvero turbano gravemente il libero utilizzo degli spazi pubblici o la fruizione cui sono destinati o che rendano difficoltoso o pericoloso l'accesso ad essi.
3. Le cose, gli strumenti, i mezzi costituenti violazione ai sensi del presente titolo o usati per commettere la violazione verranno sequestrati ai sensi dell'art. 13 della legge 689/81 ed eventualmente confiscati ai sensi dell'art. 20.

ART. 6 – DIVIETO DI CONSUMO DI BEVANDE ALCOLICHE IN AREE PUBBLICHE

1. E' fatto obbligo a tutti i titolari di esercizi pubblici (bar, ristoranti, ecc.), o persone autorizzate alla mescita, di impedire l'uscita dal proprio locale o dallo specifico plateatico di proprietà pubblica, autorizzato dall'Amministrazione comunale, di contenitori di vetro o ceramica (bottiglie, bicchieri, tazze, ecc.), al fine di evitare che tali oggetti possano divenire "armi improprie" nelle mani di persone in stato di alterazione psico-fisica.
2. E' fatto divieto, in relazione all'immagine fortemente diseducativa per le nuove generazioni ed ai fenomeni di eccessivo aumento di euforia e di aggressività connessi al consumo di alcol, di consumare bevande di qualsiasi gradazione alcolica in luogo pubblico o aperto al pubblico se non nelle pertinenze di bar, locali, luoghi di somministrazione in possesso di specifica

autorizzazione, quindi sotto la diretta responsabilità dei relativi legali rappresentanti e di chi ne fa le veci.

3. Le disposizioni del presente articolo possono essere derogate con provvedimento del Sindaco in occasione di manifestazioni di particolare interesse pubblico.

ART. 7 - DIVIETO DI VENDITA E SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE ALCOLICHE AI MINORI ED AGLI UBRIACHI – RINVIO ALL’ART. 689 DEL CODICE PENALE.

1. La vendita e la somministrazione da parte di esercenti di pubblici esercizi o degli esercizi commerciali, in luogo pubblico o aperto al pubblico, di bevande alcoliche ai minori di anni 16 o a persone in manifeste condizioni di deficienza psichica dovuta all’assunzione delle predette bevande, è punita con le pene di cui all’art. 689 del codice penale.
2. A tal fine gli esercenti dovranno esporre in luogo visibile all’interno dei propri esercizi un cartello riportante il divieto succitato.

ART. 8 - DISCIPLINA DEI DIVIETI RELATIVI ALL’ASSUNZIONE DI SOSTANZE STUPEFACENTI, PSICOTROPE, ALCOLICHE IN LUOGO PUBBLICO.

1. E’ vietato frequentare, al fine di prevenire e contrastare situazioni di degrado urbano, i luoghi pubblici o aperti al pubblico in stato di alterazione molesta derivante dall’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope.
2. E’ vietato, parimenti al fine di prevenire e contrastare situazioni di degrado urbano, assumere sostanze stupefacenti o psicotrope nei luoghi pubblici o aperti al pubblico.
3. Rimane impregiudicato l’accertamento da parte degli agenti di polizia giudiziaria dei fatti aventi rilievo penale di cui alla legislazione nazionale e la loro comunicazione alla competente Autorità Giudiziaria ed Amministrativa.
4. Per l’ubriachezza manifesta in luogo pubblico o aperto al pubblico ed alle relative sanzioni di natura amministrativa si rinvia all’art. 688 del codice penale.

ART. 9 - DISCIPLINA DELL’ACCATTONAGGIO NEL TERRITORIO COMUNALE

1. Ogni effettiva condizione di indigenza, rilevata dalla Polizia Locale e dalle altre forze di Polizia dello Stato, dovrà essere tempestivamente segnalata all’Assessorato ai Servizi Sociali, al fine di porre in atto idonei e tempestivi interventi assistenziali.
2. L’accattonaggio nel territorio comunale è vietato qualora svolto in violazione dell’art. 671 del Codice Penale (con minori) o sui marciapiedi dei luoghi pubblici quando ciò costituisce intralcio alla circolazione pedonale.
3. L’accattonaggio è vietato alle intersezioni stradali, antistante e nei pressi degli ingressi dei cimiteri e dei luoghi di culto religioso, nei parcheggi pubblici o spazi a tale uso equiparati parimenti quando costituisce intralcio alla circolazione stradale e/o pedonale.
4. È vietato l’accattonaggio effettuato con lo sfruttamento di animali.
5. L’accattonaggio è vietato quando intralcia l’accesso alle abitazioni oppure se svolto in modo invasivo con disturbo ai passanti.

ART. 10 - MESTIERI "GIROVAGHI"

Fatto salvo quanto previsto dalle norme di pubblica sicurezza, i mestieri girovaghi, come cantante, suonatore, giocoliere, disegnatori del suolo c.d. madonnari, lustra-scarpe e simili sono consentiti previo ottenimento dell'autorizzazione comunale.

ART. 11 - DIVIETO DEL MESTIERE DEL C.D. "LAVAVETRI" E "VENDITA FIORI"

1. E' vietato su tutto il territorio comunale l'esercizio dei mestieri girovaghi di "lavavetri" e "vendita fiori", sia sulla carreggiata che fuori di essa, al fine di evitare gravi pericoli ed intralcio alla circolazione veicolare, bloccando le auto in carreggiata e costringendo i pedoni a scendere dal marciapiede a causa delle occupazioni abusive di suolo pubblico composte da secchi, attrezzi, ecc, generando disagi e ponendo a repentaglio l'incolumità personale propria e altrui.
2. È vietata la vendita di fiori presso gli esercizi pubblici anche se muniti di regolare licenza, se nell'esercizio di tale attività provocano disturbi e molestie ai clienti degli esercizi pubblici.

ART. 12 - DIVIETO DEL MESTIERE DEL C.D. "ACCOMPAGNATORE DEI CARRELLI DELLA SPESA"

E' vietato su tutto il territorio comunale l'esercizio del mestiere girovago di "accompagnatore di carrelli della spesa" esclusivamente quando i soggetti nell'esercizio di tale attività provocano disturbi e molestie ai clienti di supermercati ed esercizi pubblici.

ART. 13 - DIVIETO DEL CAMPEGGIO LIBERO

1. In tutte le aree pubbliche e private del territorio comunale, è vietata l'effettuazione di qualsiasi specie di campeggio mediante camper e/o roulotte e attendamento, fuori dalle aree appositamente attrezzate; è inoltre vietato ai possessori di veicoli attrezzati con serbatoi di recupero delle acque chiare e luride, in transito o durante la sosta nel territorio del Comune, di effettuare lo scarico di dette acque fuori delle aree predette.
2. Qualora non esistano o non risultino disponibili le aree di cui al comma precedente e comunque in caso di inconvenienti igienico-sanitari, le Forze dell'ordine sono tenute a dare immediata esecuzione ad eventuali provvedimenti di sgombero con le modalità più opportune, compresa la rimozione dei veicoli, in modo da assicurare l'allontanamento delle persone e dei veicoli con la massima efficacia e rapidità.
3. E' fatto obbligo dei proprietari delle aree di vigilare al rispetto delle predette situazioni, denunciando tali fenomeni alle Forze dell'Ordine locali o statali entro due giorni dall'occupazione stessa; gli stessi proprietari di aree interessate dagli insediamenti dovranno porre in essere ogni intervento idoneo ad impedire ulteriori occupazioni, secondo le prescrizioni dettate dagli uffici comunali competenti.

ART. 14 - DOMANDA ED OFFERTA DI PRESTAZIONI SESSUALI A PAGAMENTO

1. Sulle pubbliche vie, sulle aree private ad uso pubblico, nelle aree private adiacenti alle pubbliche vie è vietato a chiunque esercitare, contrattare ovvero concordare prestazioni sessuali a pagamento con soggetti che per atteggiamento, abbigliamento o per le modalità comportamentali manifestano l'intenzione di esercitare tale attività, al fine di tutelare la sicurezza stradale e il decoro urbano.
2. La violazione si concretizza sia a piedi che a bordo di qualsiasi tipo di veicolo anche mediante fermate e/o soste di breve durata, anche dichiaratamente solo per chiedere e dare informazioni o passaggi. Consentire la salita a bordo di un veicolo di uno o più soggetti come sopra identificati costituisce conferma palese dell'avvenuta violazione del precetto di cui al presente articolo.
3. Per gli atti contrari alla pubblica decenza trova applicazione l'art. 726 codice penale.

ART. 15 - ATTI CONTRARI AL PUBBLICO DECORO

1. Nei luoghi pubblici è vietato:
 - a) dormire o comunque sdraiarsi sulle panchine, sulle strade, sulle aiuole e sui marciapiedi;
 - b) arrampicarsi sui monumenti, sulle cancellate, ecc.
 - c) compiere atti di pulizia personale o soddisfare le naturali esigenze fuori dai luoghi all'uopo destinati;
 - d) girare a torso nudo all'interno del centro storico;
 - e) sputare;
 - f) imprecare e/o bestemmiare;
 - g) imbrattare o danneggiare monumenti, elementi di arredo urbano, edifici pubblici o facciate di edifici privati;
 - h) tenere tutti quei comportamenti contrari al decoro urbano ed alla fruibilità degli ambienti o che creano offesa alla pubblica decenza.

TITOLO III°

TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA

ART. 16 - PUBBLICA QUIETE, TRANQUILLITÀ DELLE PERSONE

1. Il Comune tutela e assicura la quiete e la tranquillità delle persone, quale presupposto della qualità della vita in città. Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali è fatto divieto a chiunque, col proprio comportamento nei luoghi pubblici come nelle private dimore, di disturbare la pubblica quiete e la tranquillità delle persone, anche singole, in rapporto al giorno, all'ora ed al luogo in cui il disturbo è commesso, secondo il normale apprezzamento.
2. E' particolarmente tutelata la fascia oraria:
 - a) giorni feriali: dalle ore 22,00 alle ore 07,30 e dalle ore 12,00 alle 14,00;
 - b) giorni festivi: dalle ore 22,00 alle ore 09,00 e dalle ore 12,00 alle 15,00.

3. L'impiego di macchine da giardinaggio nonché l'esecuzione di lavori edili/artigianali svolti in economia, traslochi, devono rispettare le indicazioni di cui sopra.
4. E' vietato lasciare accesi autocarri e/o macchine operatrici in area residenziale, al solo scopo di riscaldamento del motore, anche al fine di evitare dannose immissioni di polveri.
5. Dal presente articolo sono esclusi gli interventi di manutenzione del patrimonio comunale, la pulizia delle strade e i servizi di raccolta rifiuti.
6. Si richiama inoltre quanto previsto dall'art. 8 della legge regionale 10 agosto 2001, n° 13.
7. La pubblicità fonica nel centro abitato è vietata. Fuori dai centri abitati è consentita dalle ore 09,00 alle 13,00 e dalle 16,30 alle 19,30; per la pubblicità elettorale si applicano le disposizioni dell'art. 7 della Legge 24.04.1975 n. 130 ed è autorizzata dal Sindaco, nel caso la stessa si svolga sul territorio di più comuni, l'autorizzazione è rilasciata dal Prefetto.

ART. 17 - RUMORI PROVOCATI DA MESTIERI ED ATTIVITA'

1. Chiunque eserciti un'arte, un mestiere o una industria, deve usare ogni accorgimento per evitare molestie o incomodo ai vicini.
2. I macchinari industriali e similari (motocompressori, gru a torre, gruppi elettrogeni, martelli demolitori, ecc.), dovranno essere utilizzati adottando tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per rendere meno rumoroso il loro uso e dovranno essere conformi, per quanto riguarda le emissioni acustiche, alla vigente legislazione in materia.
3. Fatto salvo, comunque, il rispetto dei limiti di immissione, assoluti e differenziali, e di emissione stabiliti dalla vigente normativa statale e dal piano comunale di classificazione acustica del territorio e salvo deroghe per comprovati motivi, concesse dall'Amministrazione Comunale, anche con riferimento agli orari, l'esercizio di professioni o mestieri rumorosi, con l'uso di macchine, apparecchi e strumenti che provochino rumori, strepiti o vibrazioni, sono consentiti nel territorio comunale:
 - a) nei giorni feriali: dalle ore 07,30 alle ore 12,00 e dalle ore 14,00 alle ore 19,00;
 - b) nei giorni di sabato: dalle ore 07,30 alle ore 12,00;
 - c) nei giorni festivi: non consentiti.
4. L'esercizio delle professioni, arti e mestieri sopra indicati, non è soggetto a limitazioni di orario nelle zone destinate all'industria e all'artigianato dagli strumenti urbanistici in vigore.
5. Si richiama inoltre quanto previsto dall'art. 8 della legge regionale 10 agosto 2001, n° 13.

ART. 18 - RUMORI PROVOCATI DA PUBBLICI ESERCIZI ED ESERCIZI AD ATTIVITA' SERALE O DOTATI DI SPAZIO ALL'APERTO

1. I gestori dei pubblici esercizi sono tenuti a porre in essere tutte le cautele e le attività possibili atte a scoraggiare i comportamenti, anche dei propri avventori, che causano schiamazzi e rumori. Anche la propagazione di suoni con strumenti musicali, radio, televisione o strumenti elettronici o altri mezzi di diffusione non deve recare disturbo.
2. I titolari di autorizzazioni relative ad attività di somministrazione ad apertura serale abbinate ad attività di intrattenimento e svago (spettacoli dal vivo, karaoke e simili) o di pubblici esercizi di somministrazione dotate di spazi di somministrazione all'aperto, devono garantire

la tutela della quiete pubblica attestata da apposita documentazione (relazione di impatto acustico, sottoscritta da tecnico in materia acustica).

3. Nel caso in cui le misure adottate non siano conformi a quanto previsto dalle relazioni presentate o risultanti inidonee, l'attività di trattenimento o svago non potrà essere esercitata.
4. Nel caso in cui sussistano situazioni di criticità oggettivamente individuabili di sostenibilità ambientale, sociale o di viabilità urbana o di altri interessi di cui all'art. 8, comma 1, lett. h) del D.Lgs. n. 59/2010, nell'ambito delle attività del presente articolo e/o conseguenti ad assembramenti di avventori all'esterno dell'esercizio, tali attività potranno essere oggetto di divieti o limitazioni, anche d'orario, imposti tramite provvedimenti sindacali a ciò finalizzati.
5. Nel caso in cui il locale di somministrazione sia limitrofo a luoghi di cura e riposo, luoghi scolastici nonché a luoghi di culto, le attività di cui al comma 2, anche se svolte in orario diurno, non potranno in alcun modo compromettere il clima acustico circostante la zona. A tal fine il gestore del pubblico esercizio dovrà, in via preventiva, adottare ogni misura di mitigazione dei rumori necessaria a garantire la quiete e le funzioni naturali di tali luoghi, anche relativamente al traffico veicolare indotto.
6. In ogni caso, dopo le ore 23.00 dovrà cessare ogni genere di emissione musicale e/o causa di disturbo ricondotta all'attività del locale nelle pertinenze esterne l'esercizio.
7. Il Sindaco, qualora ravvisi situazioni di grave danno alla salute e pregiudizio alla quiete pubblica, potrà adottare i provvedimenti di sospensione o revoca dell'attività rumorosa, per il tempo necessario all'accertamento e all'attuazione di misure di mitigazione idonee.

ART. 19 - SPETTACOLI E TRATTENIMENTI TEMPORANEI ALL'APERTO

1. Fatto salvo quanto previsto nell'art. 18, i titolari di titoli abilitativi per l'esercizio di attività temporanee di pubblico spettacolo e/o di somministrazioni al pubblico di alimenti e bevande temporanee e delle concessioni di suolo pubblico per manifestazioni di ogni genere svolte all'aperto, devono assicurarsi che le emissioni sonore prodotte durante l'esecuzione delle attività cessino entro le ore 23,00, fatte salve deroghe rilasciate dall'Amministrazione Comunale sulla base di specifica richiesta.
2. Ai soggetti di cui al comma 1 è fatto obbligo di vigilare affinché i frequentatori evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata, in modo particolare durante il deflusso degli stessi.
3. Gli impianti tecnologici (elettrici, gas, ecc.), allestiti in occasione di manifestazioni temporanee devono essere conformi alle vigenti norme di sicurezza.
4. Prima dell'inizio della manifestazione, gli organizzatori devono presentare all'ufficio comunale competente le certificazioni di conformità degli impianti, corredate agli allegati obbligatori.
5. Per gli allestimenti più complessi, l'Amministrazione Comunale, prima di concedere il proprio assenso, richiederà una verifica da parte della Commissione pubblici spettacoli.

ART. 20 - RUMORI PROVOCATI DA ANIMALI E DISPOSITIVI ACUSTICI ANTIFURTO

1. I detentori di cani o altri animali domestici, devono adottare tutte le misure idonee ad evitare che detti animali disturbino la quiete dei vicini specialmente nelle ore notturne.

2. I sistemi di allarme acustici antifurto installati in abitazioni, uffici, negozi e stabilimenti devono essere dotati di un dispositivo temporizzatore che ne limiti l'emissione sonora ad un massimo di 2 minuti primi dopo una pausa di 1 minuto.
3. Fermo restando quanto disposto dal Codice della Strada, i proprietari dei veicoli sui quali sia stato installato un dispositivo acustico antifurto, devono tarare il medesimo affinché il segnale acustico non superi i limiti fissati dal D.P.C.M. 01.03.1991. Il segnale non deve superare la durata complessiva di 3 minuti primi, anche se intermittente.

ART. 21 - DIVIETO DEL "WRITING" E DELLA "SPRAY ART"

1. Al fine di evitare situazioni di degrado urbano, fatto salvo quanto previsto dall'art. 639 del codice penale, è vietato eseguire disegni, murali, scritte, di qualunque genere e con qualunque tecnica grafica ivi compreso lo spray, su muri di edifici e recinzioni fisse o di cantiere, di arredo urbano e su qualunque altro spazio comunque visibile, salvo autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale.
2. La violazione di cui al comma precedente comporta l'obbligo dell'immediata rimessa in pristino dei luoghi e dei manufatti.

ART. 22 - PREVENZIONE DEI DANNEGGIAMENTI ALLA PROPRIETÀ PUBBLICA

1. Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali, ogni frequentatore di luoghi pubblici ha l'obbligo di non imbrattare, diminuire la funzionalità né recare danno, col proprio comportamento anche colposo, alle strade e alle aree e spazi comuni, agli edifici, ai ponti, alle attrezzature e arredi o veicoli pubblici, ai monumenti, e a quant'altro sia posto alla fruizione della comunità o esposto a pubblica fede. Sono, pertanto, vietati gli atti o le attività o i comportamenti che si pongono in contrasto con l'indicata finalità.
2. Sui beni appartenenti al patrimonio pubblico, ivi compresi spazi ed aree pubbliche, è vietato:
 - a) Modificare o rendere illeggibili i cartelli recanti avvisi e indicazioni di pubblico interesse, le targhe con la denominazione delle vie o i numeri civici dei fabbricati, o i cartelli segnaletici e fatto salvo quanto previsto dal Codice della Strada;
 - b) Eseguire scritte ed elementi grafici sulla pavimentazione delle aree pubbliche;
 - c) Spostare le panchine dalla loro collocazione, così come rastrelliere, cassonetti, dissuasori di sosta e di velocità, attrezzature ed elementi di arredo urbano in genere;
 - d) Entrare o salire sui monumenti e superare le recinzioni apposte dall'Autorità;
 - e) Entrare anche parzialmente nelle vasche e nelle fontane o gettarvi o immergervi oggetti;
 - f) Arrampicarsi su pali, arredi, segnaletica, inferriate ed altri beni pubblici;
 - g) Introdursi e fermarsi sotto i portici, i loggiati, gli androni e le scale degli edifici aperti al pubblico per ivi mangiare, dormire e compiere atti contrari alla nettezza dei luoghi e al decoro;
 - h) Lavare i veicoli nelle aree pubbliche e presso le fontane;
 - i) Scaricare acque e liquidi derivanti da pulizie e lavaggi di attività commerciali e private;
 - j) Gettare o immettere nelle fontane e vasche pubbliche schiume, sostanze chimiche, detriti o rifiuti di qualsiasi genere;

- k) Bagnarsi, lavarsi o effettuare altre operazioni di pulizia personale nelle vasche e nelle fontane pubbliche;
 - l) Eseguire giochi che possano creare disturbo alla viabilità, danno o molestia alle persone o animali, o comunque deteriorare immobili o cose;
 - m) Bivaccare recando intralcio e disturbo, ovvero ostruire le soglie di ingresso;
 - n) Creare turbativa e disturbo al regolare svolgimento delle attività che si svolgono all'interno delle strutture pubbliche e ad uso pubblico, nonché utilizzare le medesime in modo difforme da quello stabilito;
 - o) Gettare sul suolo pubblico chewing gum e mozziconi di sigarette.
3. Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano l'obbligo dell'immediata rimessa in pristino dei luoghi.

ART. 23 - PULIZIA DEL SUOLO E DELLA PROPRIETA' PUBBLICA IN GENERE

1. Salvo i casi espressamente disciplinati ed autorizzati, è vietato collocare sui pali della illuminazione pubblica, paline semaforiche, alberi o altri elementi di arredo urbano, volantini, locandine, manifesti contenenti messaggi di qualunque genere con esclusione degli enti gestori di servizi che, in caso di sospensione delle pubbliche forniture, hanno l'obbligo di rendere edotta la popolazione con volantini appesi. Gli stessi gestori sono però tenuti al ripristino dei luoghi a cessata esigenza.
2. E' fatto obbligo agli sposi entro 48 ore dalla data di celebrazione del matrimonio di provvedere alla rimozione dei manifesti/locandine pubblicizzanti l'evento.
3. E' fatto obbligo agli sposi entro 24 ore dalla data di celebrazione del matrimonio di provvedere alla pulizia ed al ripristino del suolo antistante il sagrato della chiesa e delle aree limitrofe dal riso, coriandoli, carta, altro materiale gettato per i festeggiamenti dell'evento.
4. L'ufficiale di stato civile all'atto della richiesta delle pubblicazioni di matrimonio provvederà a consegnare estratto del presente articolo agli sposi per debita informazione.

ART. 24 – VOLANTINAGGIO

1. E' vietato depositare materiale pubblicitario nelle cassette postali o all'interno di spazi condominiali laddove i proprietari degli edifici abbiano esposto visibile cartello di non gradimento e/o divieto, salvo negli appositi contenitori installati.
2. È vietato il lancio di volantini o altro materiale pubblicitario.
3. E' ammessa la distribuzione di volantini a brevi mano, previa comunicazione all'ufficio comunale competente. Non è ammessa la distribuzione di volantini con messaggi pubblicitari in prossimità di scuole e luoghi di culto.
4. Le violazioni sono contestate in solido al committente del volantinaggio e/o alla società di distribuzione.

ART. 25 – LANCIO DI SASSI E ALTRI OGGETTI, DI LIQUIDI, E USO DI MATERIALI RECANTI MOLESTIA

1. E' fatto divieto di:

- a) lanciare sassi, liquidi o altri oggetti;
 - b) utilizzare materie quali gesso, farina, uova, talco e assimilati, confezioni di schiuma, sapone, spruzzatori di sostanze varie, sia liquide che solide, etc. e comunque qualsiasi altro materiale atto a molestare ed imbrattare persone e cose.
2. I divieti del comma precedente operano anche durante le manifestazioni carnevalesche.
 3. I predetti materiali, qualora usati nonostante il divieto, potranno essere sequestrati dalle forze dell'ordine ai sensi dell'art. 13 c. 2 e art. 20 c. 3 della Legge 689/81.

ART. 26 - DIVIETO DI USO DI CONTRASSEGNI, STEMMA E GONFALONE DEL COMUNE

1. Al di fuori di quanto previsto dalla disciplina dell'uso dello stemma del Comune e del gonfalone, è vietato usare, anche in ambienti informatici, il predetto stemma e la denominazione di uffici o servizi comunali, per contraddistinguere in qualsiasi modo attività private.
2. L'utilizzo dei citati contrassegni deve essere sempre autorizzato dall'Amministrazione Comunale.

ART. 27 - DISCIPLINA ANTI-BULLISMO

1. E' vietato, all'interno degli istituti scolastici e delle loro pertinenze, di proprietà dell'Amministrazione Comunale, nonché in tutte le aree pubbliche ed all'interno dei veicoli del trasporto pubblico, infastidire, mediante atteggiamenti di prepotenza, intimidatori e verbalmente aggressivi, gli studenti e i cittadini, ritenuto che il c.d. bullismo può costituire pregiudizio per la sicurezza urbana e nocimento per la civile convivenza.
2. L'accesso presso gli istituti scolastici da parte delle forze dell'ordine, per l'accertamento degli illeciti amministrativi di cui al comma precedente, dovrà essere concordato con la Direzione Didattica o la Presidenza, al fine di salvaguardare il tranquillo svolgimento delle attività didattiche.
3. Le violazioni al presente articolo si riterranno accertate anche sulla mera scorta di informazioni testimoniali assunte, ai sensi dell'art. 13, c. 1 della Legge 689/1981, da insegnanti, studenti, operatori scolastici, dato atto che l'intervento delle forze dell'ordine, nella maggioranza delle fattispecie, non potrà che essere postumo rispetto la loro perpetrazione.
4. Rimane impregiudicato l'accertamento da parte degli agenti di polizia giudiziaria dei fatti aventi rilievo penale e la loro comunicazione alla competente Autorità Giudiziaria.
5. Gli agenti predetti qualora ravvisassero pertanto nei comportamenti in predicato l'elemento oggettivo e soggettivo di qualsivoglia reato provvederanno a norma dell'art. 347 c.p.p..
6. La violazione sarà formalmente e direttamente contestata all'esercente la potestà genitoriale od altro soggetto previsto, ritenuto che, ai sensi dell'art. 2 della L. 689/1981 e per giurisprudenza consolidata della Suprema Corte di Cassazione, non può essere assoggettato a sanzione amministrativa chi al momento in cui ha commesso il fatto non aveva compiuto i diciotto anni.
7. In sede di decisione dell'eventuale opposizione al verbale di contestazione, la sanzione potrà essere ridotta al minimo edittale se gli esercenti la potestà genitoriale del minore avranno previamente e congiuntamente concordato con la Direzione o la Presidenza dell'Istituto

Scolastico di avviarlo a specifiche attività didattiche rieducative atte anche ad eliminare od attenuare le conseguenze della violazione nonché a fargli apprendere il disvalore sociale del proprio comportamento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 della L. 689/1981.

TITOLO IV° AREE VERDI E PARCHI GIOCO ATTREZZATI

ART. 28 - CHIUSURA DELLE AREE VERDI ATTREZZATE/PARCHI GIOCO

1. Al fine di limitare la frequenza nei parchi-gioco/aree verdi attrezzate comunali, di malintenzionati e/o di persone di dubbia moralità, nonché allo scopo di limitare il disturbo della quiete e del riposo notturno, è consentita la frequentazione degli stessi nelle fasce orarie indicate con specifico provvedimento dell'Amministrazione Comunale.
2. In caso di manifestazioni sportive, culturali e/o ricreative autorizzate potranno essere concesse deroghe per lo svolgimento delle iniziative.
3. Tali disposizioni si applicano a tutti i parchi gioco/aree verdi attrezzate e sono rese pubbliche con apposita segnaletica informativa.

ART. 29 - UTILIZZO DELLE ATTREZZATURE

1. Le attrezzature per il gioco possono essere utilizzate solo dai bimbi dell'età indicata sulle stesse. Nel caso di mancata indicazione l'età massima per il loro uso è fissata in 12 anni.
2. Il libero uso da parte dei bambini delle attrezzature e dei giochi è posto sotto la sorveglianza e la responsabilità delle persone che li hanno in custodia.
3. L'Amministrazione comunale declina ogni responsabilità da qualsivoglia utilizzo improprio.

ART. 30 - QUIETE E DECORO PUBBLICO ALL'INTERNO DELLE AREE VERDI

1. All'interno delle aree verdi e nei giardini pubblici è vietato:
 - a) disturbare e produrre rumori molesti;
 - b) sostare veicoli a motore;
 - c) introdurre veicoli a motore (ad esclusione dei soggetti disabili), anche se spinti a mano, salvo autorizzazione espressa;
 - d) sporcare, gettare immondizie, rifiuti, carte o altro al di fuori degli appositi cestini portarifiuti;
 - e) danneggiare e imbrattare panchine, arredi, cartelli e impianti tecnologici presenti;
 - f) cogliere fiori, frutti, estirpare o danneggiare le piante;
 - g) attraversare e calpestare le aree arbustive e le aiuole fiorite;
 - h) praticare giochi con palle, palloni, pattini, tavole o altri oggetti, al di fuori di piastre/aree appositamente destinate;
 - i) asportare terra;
 - j) rimuovere e danneggiare i nidi e le tane;
 - k) catturare e molestare gli animali selvatici;

- l) versare sul suolo sostanze inquinanti o nocive di qualsiasi tipo;
 - m) introdurre nuovi animali selvatici senza l'assenso dell'Amministrazione Comunale o alimentare quelli presenti salvo che negli spazi attrezzati;
 - n) sostare per pic-nic, salvo che nelle aree attrezzate ove ciò è consentito con segnalazione in loco;
 - o) campeggiare e accendere fuochi;
 - p) soddisfare le naturali necessità umane al di fuori delle apposite attrezzature.
2. L'attività sportiva nella forma individuale può praticarsi negli spazi calpestabili.

Art. 31 - DISCIPLINA DELL' ACCESSO AI CANI NELLE AREE VERDI

1. Nelle aree verdi attrezzate e nei parchi-gioco possono accedere esclusivamente cani:
 - a) muniti di micro-chip di riconoscimento ai sensi della vigente disciplina;
 - b) a guinzaglio fisso;
 - c) dotati di museruola;
 - d) i cui proprietari siano dotati di idonea attrezzatura (sacchetto-paletta) per la raccolta degli escrementi.
2. Nelle aree a parco giochi dei bambini è vietato introdurre cani.
3. Le deiezioni dei cani devono essere raccolte dal proprietario in appositi sacchetti da depositare chiusi nei cestini porta rifiuti.
4. E' vietato addestrare cani da caccia, da difesa e guardia nelle aree verdi;
5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai conduttori e ai proprietari di cani che abbiano palesi problemi di deambulazione da evidenti handicap.
6. Si richiama inoltre quanto disposto dall'Ordinanza del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 3 marzo 2009.

Art. 32 – ATTIVITA' AMBULANTI E DI ANIMAZIONE

1. Nei parchi e nelle aree verdi è consentito lo svolgimento di attività di commercio e di animazione solo se autorizzate dai competenti uffici comunali.
2. Le suddette attività non devono costituire intralcio alla libera circolazione e all'ordine pubblico e non possono svolgersi negli spazi erbosi.
3. E' fatto obbligo di ripristinare gli spazi utilizzati conformemente allo stato antecedente l'uso dei medesimi.

TITOLO V° TUTELA DEL TERRITORIO E AMBIENTE

Art. 33 - DISCIPLINA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI

L'abbandono, lo scarico ed il deposito non autorizzato ed incontrollato di qualsiasi tipo di rifiuto sul suolo e nel suolo nonché l'emissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido nelle acque superficiali e sotterranee è vietato nei termini e con le sanzioni previste dalla

normativa nazionale e dal regolamento intercomunale del servizio integrato per la gestione dei rifiuti.

ART. 34 - PULIZIA E DECORO DELLE AREE ESTERNE E/O MARCIAPIEDI PROSPICIENTI ALLE SINGOLE ATTIVITÀ E/O ABITAZIONI.

1. Fatto salvo quanto previsto in materia per la gestione dei mercati dalla vigente disciplina comunale, è fatto obbligo a chiunque eserciti attività mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dell'area circostante per un raggio di tre metri, qualora questa non ricada in altra occupazione autorizzata.
2. E' fatto obbligo a chiunque abbia la disponibilità di locali a qualsiasi uso adibiti, prospettanti sulla pubblica via o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiede sul quale il locale prospetta, compreso il diserbo e la pronta rimozione di eventuali vegetali infestanti il marciapiede stesso.
3. E' fatto obbligo di contenere lo sviluppo di eventuali siepi di proprietà mediante potatura, in modo che le stesse non occupino marciapiedi e strade e non limitino la visibilità della segnaletica o l'efficacia degli impianti di pubblica illuminazione.

ART. 35 - OPERAZIONI DI VUOTATURA E SPURGO DEI POZZI NERI

Le operazioni di spurgo dei pozzi neri e fosse biologiche devono essere effettuate da ditte adeguatamente attrezzate e autorizzate allo smaltimento dei rifiuti, con idonee attrezzature munite di dispositivi atti a non disperderne i liquidi.

Art. 36 – ACQUE

1. Nei canali, torrenti, rogge, fontane e zone umide è vietato:
 - a) la pesca o la cattura di specie autoctone;
 - b) il lavaggio di veicoli;
 - c) l'ostruzione e la deviazione delle acque;
 - d) il camminare sui bordi dei muri di sostegno;
 - e) introdurre specie di animali acquatici, se non espressamente autorizzati;
 - f) rimuovere le ceppaie degli alberi che sostengono le sponde dei corsi d'acqua.

ART. 37 - SGOMBERO NEVE

1. I proprietari o gli amministratori o i conduttori di edifici a qualunque scopo destinati, durante o a seguito di nevicate hanno l'obbligo, al fine di tutelare l'incolumità delle persone, di sgomberare dalla neve e dal ghiaccio i tratti di marciapiede ed i passaggi pedonali o carrai, in corrispondenza di edifici e negozi, e le loro pertinenze, e di provvedere con idoneo materiale ad eliminare il pericolo. Gli stessi devono provvedere a che siano tempestivamente rimossi i ghiaccioli formati sulle gronde, sui balconi o terrazzi, o su altre sporgenze, nonché tutti i blocchi di neve o di ghiaccio sporgenti, per scivolamento oltre il filo delle gronde o da

balconi, terrazzi od altre sporgenze, su suolo pubblico, onde evitare pregiudizi alla incolumità delle persone e danni alle cose.

2. Ai proprietari di piante i cui rami sporgono direttamente su aree di pubblico passaggio, è fatto obbligo di provvedere all'asportazione delle neve ivi depositata.
3. La neve deve essere ammassata ai margini dei marciapiedi, mentre è vietato ammassarla a ridosso di siepi, dei cassonetti di raccolta dei rifiuti e dei passi carrai. La neve ammassata non deve essere successivamente sparsa su suolo pubblico.
4. E' fatto obbligo ai proprietari o amministratori o conduttori di edifici a qualunque scopo destinati, di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo con barriere o transennamenti opportunamente disposti.

ART. 38 - PULIZIA FOSSATI, DEI LUOGHI DI CARICO E SCARICO MERCI E DEPOSITO RIFIUTI SOLIDI URBANI

1. I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento sui terreni, al fine di garantire il libero e completo deflusso delle acque e la loro immissione nella rete idraulica principale, devono mantenere in condizioni di funzionalità ed efficienza tutte le condotte, le sponde dei fossati dei canali di scolo e di irrigazione privati adiacenti le aree pubbliche o di uso pubblico.
2. E' vietato procedere alla suddetta pulizia attraverso l'incendio della vegetazione e l'uso di prodotti chimici diserbanti e dissecanti.
3. Chiunque carichi, scarichi o trasporti merci od altre materie di qualsiasi specie, lasciando ingombro o sporco il suolo pubblico, deve effettuarne immediatamente lo sgombero e la pulizia.
4. Chiunque, singolo o condominio, si serva di un punto prospiciente la pubblica via di ammassamento dei rifiuti solidi urbani nei modi e nei tempi previsti dalla raccolta, deve provvedere alla costante pulizia del luogo di deposito dei rifiuti.

ART. 39 – DISPOSIZIONI SUL VERDE PRIVATO (SIEPI / DISTANZE ED ALTEZZE)

1. I proprietari, gli affittuari e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento sui terreni devono mantenerli in condizione di pulizia e liberi da sterpaglie, cespugli, rovi, e animali infestanti. Devono essere effettuati tagli periodici della vegetazione al fine di evitare rischi igienico-sanitari e di propagazione incendi.
2. E' vietato procedere alla suddetta pulizia attraverso l'incendio della vegetazione e l'uso di prodotti chimici diserbanti e dissecanti.
3. In conformità a quanto stabilito dal Codice della Strada, quando nei fondi o comunque nelle proprietà private, compresi condomini, situati in fregio od in prossimità di strade/aree aperte al pubblico transito veicolare o pedonale, sono presenti alberi i cui rami o siepi si protendono sulla sede stradale, i proprietari hanno l'obbligo di provvedere alla costante regolarizzazione degli stessi in modo che sia sempre evitata ogni situazione di disagio o pericolo tanto dei veicoli, quanto dei pedoni e che non nascondano la segnaletica o che ne compromettano comunque la leggibilità dalla distanza e dall'angolazione necessaria.

4. Fatte salve le disposizioni civilistiche, nel caso in cui la siepe o altre essenze distino radialmente meno di 3 metri dalla facciata/parete (finestrata e non) di qualsivoglia edificio, allo scopo di garantire sufficiente illuminazione, areazione e veduta, la stessa dovrà avere un'altezza massima di metri 1,80 per tutta la sua lunghezza.
5. I rami e comunque i residui delle potature devono essere rimossi e debitamente smaltiti a cura dei soggetti responsabili.

ART. 40 - NORMA SUSSIDIARIA PER LA PREVENZIONE DEGLI INCENDI

1. È vietato bruciare materiali di qualsiasi tipo o accendere fuochi, fino a 100 mt dai boschi e dalle strade pubbliche.
2. È vietato accendere fuochi per bruciare materiali di qualsiasi natura presenti nei cantieri edili.
3. È consentita l'accensione di fuochi in agricoltura per motivi specificatamente previsti dalla normativa vigente o comunque legati alle pratiche colturali.
4. È consentita l'accensione di fuochi in occasione di particolari ricorrenze di natura pubblica e specificamente autorizzati sempreché non venga cagionata eccessiva molestia alle persone.
5. L'uso di bracieri, griglie, barbecue è vietato su aree pubbliche, è consentito sulle aree private e su quelle pubbliche appositamente attrezzate.
6. Per qualsiasi causa, anche naturale, il fuoco acceso, dovesse produrre fumo in quantità eccessiva o creasse disturbo ai confinanti è fatto obbligo di spegnerlo tempestivamente.

ART. 41 - ACCENSIONI PERICOLOSE E LANCIO DI OGGETTI ACCESI

1. E' fatto divieto per chiunque di effettuare accensioni pericolose con energia elettrica, fuochi o in altro modo, gettare oggetti accesi, in luoghi pubblici o privati, o non adibiti allo scopo o non autorizzati.
2. Nella ricorrenza di capo d'anno, è consentito esplodere petardi e fuochi artificiali di libera vendita, all'interno delle proprietà private, assicurandosi che gli effetti non si protendano in luoghi pubblici, aperti al pubblico ed in altre proprietà private.

ART. 42 – TAGLIO DI VEGETAZIONE PERICOLOSA ED INFESTANTE

1. I proprietari e/o conduttori pubblici e privati di terreni incolti o coltivati (anche quelli sottostanti i piloni dell'alta tensione), i proprietari di aree verdi incolte e di aree industriali dismesse, gli amministratori di condominio, i responsabili di cantieri edili pubblici e privati, ciascuno per le rispettive competenze hanno l'obbligo di vigilare sull'eventuale presenza di essenze vegetali pericolose per la salute dei cittadini e/o infestanti, in particolare l'essenza "ambrosia", nelle aree di loro pertinenza e di eseguire periodici interventi di manutenzione e pulizia che prevedano quantomeno tre sfalci (tagli della vegetazione), prima della fioritura, nei seguenti periodi:
I° sfalcio: terza decade di giugno;
II° sfalcio: terza decade di luglio;
III° sfalcio: seconda decade di agosto.
È consigliabile che gli sfalci siano effettuati a non più di 2 cm. dal suolo.

2. E' obbligatorio provvedere allo sfalcio di piante infestante che per loro natura potrebbero favorire la presenza di serpi o roditori.

TITOLO VI° ANIMALI

ART. 43 – TUTELA E CONTROLLO DELLA POPOLAZIONE CANINA

1. Fatto salvo quanto previsto dalle ordinanze ministeriali in materia, il proprietario di un cane è sempre responsabile del suo benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e risponde dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocati dall'animale stesso.
2. Chiunque, a qualsiasi titolo, accetti di detenere un cane non di sua proprietà ne assume la responsabilità per il relativo periodo.

In particolare:

- a) Tutti i cani devono essere iscritti all'anagrafe canina entro i primi tre mesi di vita o entro 30 giorni dopo essere stati raccolti se randagi. Chiunque sia detentore di un cane ha l'obbligo di denunciarne il possesso e di iscriverlo all'anagrafe canina e di provvedere all'applicazione del codice d'identificazione mediante microchip. Deve inoltre comunicare l'eventuale cessione, morte o scomparsa entro quindici giorni dall'avvenimento. L'iscrizione e il codice di riconoscimento potranno essere effettuati presso il Servizio Veterinario dell'ASL o presso i veterinari privati;
- b) È obbligatorio custodire il proprio cane in modo adeguato, impedendo che, allontanandosi, possa recare danno a persone, a cose e ad altri animali;
- c) È vietato avvelenare cani di proprietà, randagi o vaganti;
- d) È vietato sopprimere il proprio animale, in modo non eutanascico e senza preventiva anestesia. Tale intervento deve essere effettuato solamente da un medico veterinario;
- e) E' vietato tenere gli animali esposti senza riparo dal sole e dalle intemperie. Gli stessi devono sempre essere riforniti di cibo ed acqua in quantità sufficiente e con le modalità e tempistiche consone;
- f) La custodia a catena di un animale deve essere provvisoria e transitoria. La lunghezza della catena non deve comunque essere inferiore a 4 metri o deve disporre di un anello o altri meccanismi di scorrimento, in modo da consentire il moto fisiologico. In ogni caso dovrà consentire in ogni momento l'agevole raggiungimento della cuccia, del cibo e dell'acqua e di tutto lo spazio consentito dalla catena senza alcun impedimento. Il collare dovrà essere flessibile, regolabile e non stretto;
- g) È vietata la detenzione di cani, gatti in spazi angusti (quali terrazzi e balconi). I cani tenuti in appartamento devono poter effettuare regolari uscite giornaliere;
- h) Per i cani, custoditi in un recinto, purché in modo non permanente, la superficie di base non dovrà essere inferiore ai metri quadrati, di cui alla sotto riportata tabella, e la recinzione dovrà avere visibilità esterna su almeno un lato. Ogni cane in più comporterà un aumento minimo della superficie disponibile in caso di detenzione permanente dell'animale all'interno di una recinzione, le misure sotto riportate dovranno essere aumentate nella misura in cui venga consentita all'animale un'adeguata possibilità di movimento ed

esercizio fisico. Ai sensi dell'Accordo Stato - Regioni del 06.02.2003, recepito con D.P.C.M. 28.02.2003 n. 358, le dimensioni minime dei box per cani e degli annessi recinti all'aperto sono:

Peso del cane	Superficie minima del pavimento dei box coperto/cane mq	Superficie minima adiacente al box per il movimento del cane	
		fino a 3 cani: mq per ciascun cane	oltre 3 cani: mq per ciascun cane
Cani fino a 10 Kg	1,00	1,50	1,00
Cani da 11 a 30 Kg	1,50	2,00	1,50
Cani sopra i 30 Kg	2,00	2,50	2,00

Si dà atto che sono auspicabili ricoveri di maggiori dimensioni, a seconda della taglia dell'animale. Tali requisiti non si applicano ai canili sanitari ed ai rifugi, per i quali si rinvia alla normativa vigente in materia;

- a) Nei luoghi pubblici e nei luoghi aperti al pubblico, tutti i cani devono essere condotti al guinzaglio. Nei locali pubblici e sui pubblici mezzi i cani dovranno essere condotti a guinzaglio e muniti di museruola;
 - b) I proprietari o detentori a qualsiasi titolo degli animali, fatta eccezione per i conduttori di cane-guida e per i soggetti portatori di handicap, hanno l'obbligo di raccogliere gli escrementi prodotti dagli stessi sul suolo pubblico, in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro del luogo. L'obbligo sussiste per qualsiasi area pubblica o d'uso pubblico (via, piazza, giardino, aiuola o altro) dell'intero territorio comunale;
 - c) È vietato, per costringere all'obbedienza, per impedire il latrato o per qualsiasi altro motivo, l'utilizzo del collare elettrico e di altri strumenti coercitivi che provocano effetti di dolore;
 - d) È vietato addestrare animali ricorrendo a violenze, percosse o costrizione fisica, al fine di utilizzarli per combattimenti tra animali;
 - e) Le esposizioni o mostre canine dovranno prevedere l'ammissione di cani soltanto se microcippati o con tatuaggio leggibile indipendentemente dalla loro età. Gli animali dovranno essere in buono stato di salute e nutrizionale ed avere l'eventuale copertura vaccinale per le malattie individuate dalle autorità sanitarie competenti per territorio;
 - f) Si richiama quanto previsto dall'Ordinanza del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 3 marzo 2009.
3. I cani vaganti saranno catturati e affidati alle strutture di accoglienza. Tutte le spese sostenute di accalappiamento, detenzione e simili dovranno essere rimborsate dall'eventuale detentore e/o possessore. Trascorsi 30 giorni senza che gli animali vengano reclamati dal legittimo proprietario, potranno essere adottati da privati, affidati ad associazioni protezionistiche e/o di volontariato.

ART. 44 - TUTELA E CONTROLLO DELLE POPOLAZIONI FELINE (GATTI)

1. È vietato ostacolare ed impedire ai "gattari" di alimentare le colonie feline. I gattari sono obbligati a rispettare le norme per l'igiene del suolo pubblico evitando la dispersione di alimenti, provvedendo a rimuovere i residui di cibo non consumati e i relativi contenitori.

2. È vietato uccidere, molestare e avvelenare gatti di proprietà o vaganti.

ART. 45 - DIVIETO DI OFFRIRE ANIMALI IN PREMIO, VINCITA OPPURE OMAGGIO

È vietato il dono di animali come premio, ricompensa od omaggio, ai minori di 16 anni, senza espresso consenso di chi ne esercita la potestà genitoriale.

ART. 46 - PESCI

È consentito l'utilizzo di pesciolini rossi nelle rotonde a premi, a condizione che nei vasetti di vetro sul banco-gioco non vi siano pesci vivi, ma gli stessi vengano detenuti in condizioni idonee al loro benessere e siano posti in sacchetti di plastica con acqua solo al momento della consegna al vincitore del premio.

ART. 47 – ESPOSIZIONE, COMMERCIALIZZAZIONE E CIRCOLAZIONE DI ANIMALI

1. In caso di vendita commerciale o esposizione in fiere, mostre ed altri luoghi aperti al pubblico, gli animali devono essere tenuti in modo da non essere sottoposti ad eccessivo stress e non devono essere turbati od alterati i loro naturali comportamenti e le funzioni morfo-fisiologiche.
2. Si devono assicurare agli animali:
 - a) adeguate condizioni di benessere, con corretti tempi e modalità di esposizione;
 - b) una sufficiente somministrazione di acqua pulita e cibo, secondo le esigenze della specie;
 - c) un adeguato periodo di illuminazione, un sufficiente periodo di riposo con oscuramento da fonti luminose esterne e la possibilità di sottrarsi alla vista del pubblico, secondo le esigenze della specie;
 - d) gabbie adeguate alla mole, al numero e alle specifiche caratteristiche etologiche degli animali ospitati;
 - e) adeguate condizioni igienico-sanitarie dei ricoveri.
3. Non è consentito far transitare all'interno del centro abitato mandrie, greggi, gruppi di animali di qualsiasi tipo senza la preventiva autorizzazione comunale. Il soggetto autorizzato dovrà poi provvedere a propria cura ad eseguire la pulizia delle aree attraversate.

ART. 48 – COLOMBI

1. I proprietari, gli amministratori condominiali o i detentori a qualsiasi titolo di immobili ed edifici situati nel territorio comunale, utilizzati dai piccioni per la nidificazione e lo stazionamento, devono provvedere a propria cura e spese a:
 - a) rendere inaccessibili ai volatili tutti i potenziali posatoi che si affacciano su vie e aree pubbliche, schermando con adeguate reti a maglie sottili, o con altro mezzo idoneo, le aperture permanenti di abitazioni quali soffitte, solai, sottotetti e qualunque altra struttura che, consentendone l'accesso, possa offrire riparo o luogo per la nidificazione ai suddetti volatili;
 - b) rimuovere gli escrementi dei colombi ed effettuare accurate operazioni di pulizia, nonché eventuali interventi di disinfestazione, qualora necessari.

2. E' vietato somministrare cibo ed acqua ai colombi presenti allo stato libero su tutto il territorio comunale. E' altresì vietato gettare sul suolo granaglie, scarti ed avanzi alimentari.

TITOLO VII° EDIFICI E RESIDENZA

ART. 49 - SICUREZZA DEGLI EDIFICI PRIVATI

1. Fatto salvo quanto previsto dal Regolamento Edilizio Comunale, è fatto obbligo di mantenere ogni edificio, e le sue pertinenze, in buono stato di manutenzione e pulizia, in ogni sua parte ivi compresi giardini, orti e cortili, in modo da prevenire pericoli, cadute, allagamenti, incendi ed esplosioni, nocimenti all'igiene, sicurezza pubblica e decoro. Nei garages condominiali è vietato depositare materiale infiammabile e/o combustibili.
2. In caso di non utilizzo degli edifici, gli stessi dovranno essere comunque mantenuti in sicurezza e secondo i principi di decoro.
3. Si dovranno inoltre attuare, se ed in quanto possibile, tutti gli accorgimenti possibili al fine di evitare indebite intrusioni, occupazioni abusive e danneggiamenti, chiudendo efficacemente tutte le zone di accesso.
4. Per quanto attiene il possesso delle debite certificazioni in materia di sicurezza ed idoneità abitativa quali ad esempio: la dichiarazione conformità impianti elettrici, impianto adduzione gas, impianto idro-termo-sanitari, certificazione di agibilità, certificazione idoneità alloggio, certificazione energetica, si rinvia alle normative speciali di riferimento.

ART. 50 - RESIDENZA

1. Il cittadino che intende chiedere il trasferimento della residenza da un altro comune italiano o da uno stato straniero, deve avanzare apposita richiesta all'Ufficiale d'Anagrafe.
2. L'iscrizione anagrafica è subordinata all'accertamento della dimora abituale.
3. L'Ufficiale d'anagrafe, provvede agli accertamenti necessari ad appurare la verità dei fatti dichiarati dagli interessati nei tempi previsti dalla normativa vigente.
4. In occasione di iscrizione o variazione anagrafica, il Sindaco può richiedere, con finalità preventive atte alla salvaguardia dell'igiene pubblica e della salubrità ambientale e a tutela degli interessati, un'attività di verifica per mezzo di personale appositamente incaricato, volta ad accertare il persistere dei requisiti igienico-sanitari dell'alloggio indicato per l'uso abitativo, attivando quando necessario, gli opportuni controlli e i relativi provvedimenti, da parte degli organi competenti.
5. L'Ufficiale d'anagrafe è tenuto a segnalare alle competenti autorità amministrative e di pubblica sicurezza, ai fini dell'applicazione delle previste sanzioni amministrative, qualsiasi mancato rispetto degli obblighi anagrafici della vigente normativa.
6. In sede di accertamento, il servizio di polizia locale provvederà, per gli accertamenti tributari, anche alla verifica del titolo di conduzione dell'immobile e del suo contenuto.

ART. 51 – RILASCIO DEL CERTIFICATO D'IDONEITÀ DELL'ALLOGGIO

1. Il certificato d'idoneità dell'alloggio, in attuazione delle leggi nazionali e regionali vigenti, viene rilasciato per:
 - a) ottenere il nullaosta al ricongiungimento familiare;
 - b) richiedere la carta di soggiorno per sé e per i propri familiari;
 - c) stipulare il contratto di soggiorno con il datore di lavoro (per i cittadini stranieri in possesso di permesso di soggiorno per lavoro subordinato);
 - d) ottenere il nullaosta al lavoro subordinato per lo straniero residente all'estero.
2. Il certificato d'idoneità dell'alloggio può essere richiesto:
 - a) dal proprietario dell'alloggio;
 - b) dal conduttore del relativo contratto di locazione;
 - c) dal soggetto che è residente o domiciliato o ospite nell'immobile;
 - d) da un delegato del richiedente (la delega deve essere corredata da copia del documento d'identità o equipollente, in corso di validità).
3. La domanda per il rilascio del certificato di idoneità dell'alloggio deve essere redatta esclusivamente sull'apposito modello predisposto dall'ufficio comunale competente, e successivamente consegnato all'ufficio protocollo.
4. La domanda deve contenere le seguenti informazioni (inserite nella modulistica predisposta dall'ufficio):
 - a) copia di un documento d'identità o altro documento equipollente, in corso di validità del dichiarante, così come previsto dall'art. 35 del DPR n. 445/2000;
 - b) ubicazione (Via, numero civico, eventuali dati catastali), dell'immobile per il quale si richiede l'idoneità alloggiativa;
 - c) dichiarazione da parte del proprietario relativa alla presenza di idonei impianti tecnologici per i locali ad uso abitativo, a garanzia della sicurezza degli occupanti. Durante le operazioni di sopralluogo di verifica da parte del competente ufficio, potranno essere richiesti i certificati di conformità degli impianti, ai sensi della normativa vigente.
5. Ai fini del calcolo del numero massimo di persone che possono occupare l'alloggio in relazione alla superficie utile abitabile comprensiva di servizi igienici, si rimanda alla Legge 15.07.2009, n. 94 e s.m.i. e al Decreto del Ministero della Sanità del 05.07.1975 che stabilisce i requisiti igienico sanitari principali dei locali di abitazione, anche per quanto attiene alla superficie degli alloggi, in relazione al numero previsto degli occupanti. Il decreto sopra citato prescrive che devono esserci almeno 14 metri quadrati di superficie utile a disposizione per ciascuno dei primi 4 abitanti, e 10 metri quadrati per ciascuno dei successivi.
6. Il certificato d'idoneità alloggiativa deve essere rilasciato entro 30 giorni dalla data del protocollo; non è rilasciato nel caso in cui dall'istruttoria l'alloggio risulti, catastalmente o di fatto, destinato ad un uso diverso da quello di civile abitazione. Il diniego è comunicato al richiedente secondo le procedure indicate dalla normativa vigente in materia di procedimento amministrativo.

ART. 52 - ATTIVITÀ' A CONTATTO CON I LUOGHI PUBBLICI E ORNAMENTO DEI FABBRICATI

1. Ogni verniciatura fresca prospiciente la pubblica via o aree frequentate, qualora sia potenzialmente a contatto con i passanti, dovrà essere adeguatamente segnalata con cartelli o protetta in modo da non recare nocumento ad alcuno.
2. Ogni manufatto o attrezzatura esposta al potenziale contatto con il pubblico dovrà essere installata o posizionata o protetta in modo da non causare pericolo per la collettività.
3. È proibito eseguire sulle soglie delle abitazioni e dei fondi, o sui davanzali delle finestre, o su terrazze e balconi, lavori o comunque altre opere che in qualsiasi modo rechino intralcio o pericolo.
4. È vietato l'innaffiamento di piante e fiori posti su terrazze e balconi quando l'acqua ricade sul suolo pubblico.
5. I proprietari dei caseggiati devono mantenere in buono stato di conservazione le facciate, le porte e le finestre delle case, dei negozi ed ogni altro manufatto sottoposto alla pubblica vista.
6. I proprietari sono responsabili dell'apposizione, conservazione e della pulizia delle targhe dei numeri civici, secondo la normativa vigente, le targhette devono essere ben visibili ed individuabili, non coperte da alberi o altro.
7. I proprietari, o i detentori a qualsiasi titolo, hanno l'obbligo di provvedere ad estirpare l'erba lungo il fronte delle proprie case e lungo i relativi muri di cinta.
8. I proprietari, o i detentori a qualsiasi titolo, hanno l'obbligo di provvedere alla rimozione di manifesti affissi in violazione di disposizioni di legge ed alla cancellatura e pulizia di scritte, disegni o insudiciamenti abusivamente apposti su porte e muri esterni dei fabbricati, fatta salva l'azione pubblica o privata contro i responsabili, qualora fossero individuati.

ART. 53- CAUTELE PER OGGETTI SOSPESI

È fatto obbligo di fissare adeguatamente e con tutte le debite cautele, infissi, vasi e ogni altro oggetto sospeso su aree pubbliche o private, al fine di garantire la sicurezza pubblica.

ART. 54 - ESPOSIZIONE DI PANNI E TAPPETI

1. È vietato scuotere tappeti, panni ed oggetti simili su aree pubbliche o aperte al pubblico passaggio, nonché stenderli fuori dalle finestre o sopra la linea del parapetto di terrazzi o balconi prospicienti gli spazi ed aree pubbliche, se creano disturbo o pericolo.
2. E' vietato esporre dai balconi, finestre, recinzioni, parapetti o altro striscioni, scritte, bandiere o simili che offendono la pubblica decenza.

ART. 55 - PULIZIA E MANUTENZIONE DEI CAMINI E DELLE CALDAIE

1. Allo scopo di tutelare la sicurezza e la salubrità delle abitazioni, da eventuali rischi d'incendio e/o esalazioni pericolose, è raccomandato di provvedere alla pulizia periodica delle canne fumarie in esercizio e a mantenere le stesse in stato di perfetta funzionalità ed efficienza e, in proposito, si richiamano le vigenti disposizioni di legge in materia di impianti di riscaldamento

e climatizzazione (legge 10/91, DPR 412/1993 e successivi, D.M. n° 37/2008, norme UNI, ecc.).

2. Nel caso venissero riscontrate violazioni di legge in materia di esercizio e manutenzione di impianti termici il Comune informa immediatamente gli Enti competenti per gli atti conseguenti.
3. Allo scopo di garantire adeguata sicurezza a tutti i condomini è raccomandato all'amministratore condominiale (ove previsto) di verificare che i singoli conducenti degli alloggi eseguano le manutenzioni periodiche sopra descritte.

TITOLO VIII° ATTIVITA' ECONOMICHE

ART. 56 - QUALITÀ ED IGIENE NELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ LAVORATIVA

1. Fatta salva la specifica normativa e le specifiche competenze in campo sanitario, dell'igiene degli alimenti e bevande e della prevenzione e protezione dei lavoratori, ogni mestiere esercitato su strada ed ogni altra attività produttiva esercitata in locali, anche da una sola persona, deve essere effettuata garantendo le condizioni igieniche e di sicurezza.
2. Per attività produttiva si intende qualsiasi industria comunque esercitata, con o senza impianto di macchine, anche se a carattere artigianale. Quindi come luogo di fabbricazione si intende anche un deposito, con o senza smerci di prodotti, nonché i luoghi di attività che producono servizi. Tutte le attività produttive, comprese le attività di prestazioni di servizi, devono provvedere alla messa in opera di impianti, installazioni o dispositivi tali da contenere entro i più ristretti limiti che il progresso della tecnica consenta e, comunque entro i livelli di tollerabilità specificamente determinati, l'emissione di rumori, fumi, gas, esalazioni o polveri e scarichi di acque che, oltre a costituire pericolo per la salute pubblica, possano contribuire all'inquinamento ambientale.
3. I locali visibili dalla pubblica via e gli esercizi accessibili al pubblico dovranno essere in ogni momento perfettamente puliti, ben mantenuti e tinteggiati per non recare pregiudizio alla qualità dei prodotti offerti in vendita al cittadino.

ART. 57 - NEGOZI E ARTICOLI PER SOLI ADULTI

1. Alla vendita di articoli erotici riservati esclusivamente ai maggiorenni deve essere garantita la necessaria riservatezza, al fine di evitare che dalle vetrine o mostre sia possibile scorgere l'interno del locale o i prodotti messi in vendita.
2. Qualora, negli esercizi di cui al presente articolo, si vendano anche altri normali articoli in libera vendita, deve essere salvaguardata comunque la necessaria riservatezza e i prodotti destinati esclusivamente ai maggiorenni devono essere conservati o esposti in zone non immediatamente visibili.

ART. 58 - OBBLIGO DI VENDITA DELLE MERCI ESPOSTE E DELL'USO DEI BAGNI

1. Fatta salva la disciplina della pubblicità dei prezzi di vendita, in nessun caso può essere rifiutata la vendita delle merci esposte.

2. Qualora si intenda soltanto esporre merce od oggetti, è obbligatorio segnalare che non sono in vendita.
3. È fatto obbligo agli esercenti dei pubblici esercizi di mantenere i bagni in buono stato di manutenzione e di consentirne l'utilizzazione a chiunque ne faccia richiesta.

ART. 59 - ESPOSIZIONE DELLE MERCI E OGGETTI ALL'ESTERNO DELLE ATTIVITA' COMMERCIALI

1. Ogni merce esposta per la vendita o vari manufatti installati oltre la soglia dell'esercizio, previa autorizzazione e pagamento delle vigenti imposte comunali, se previste, non dovranno costituire pericolo od ostacolo, per forma, materiale e posizionamento, per i passanti, in particolare per i soggetti ipovedenti o non vedenti o in carrozzina.
2. Previa autorizzazione dell'ufficio comunale competente è consentito apporre i sommari dei quotidiani in apposite bacheche o cavalletti nelle immediate adiacenze dell'edicola; essi dovranno essere mantenuti in buono stato e in posizione corretta in modo da non creare pericolo o intralcio per i passanti.
3. Qualora siano posti in vendita oggetti appuntiti, taglienti o comunque pericolosi, essi dovranno essere esposti in modo da non causare alcun danno.
4. È vietato esporre alla vista dei passanti qualsiasi oggetto, merce o scritta che possa recare offesa alla decenza ed al decoro pubblico.
5. È vietato esporre merci o oggetti che possano facilmente sporcare il suolo pubblico o i passanti, ovvero emanare odori nauseanti o molesti.

TITOLO IX° SISTEMA SANZIONATORIO

ART. 60 - SANZIONI AMMINISTRATIVE

1. Le violazioni delle norme contenute nel presente regolamento, non specificatamente previste nel comma successivo, comportano, ai sensi dell'art. 7-bis del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modificazioni, l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie ivi previste, da una somma non inferiore ad €. 25,00 e non superiore ad €. 500,00.
2. Alle violazioni dei seguenti articoli, di cui al presente regolamento, si applicano le seguenti sanzioni:
 - a) da €. 50,00 ad €. 300,00, per violazione agli articoli:
x artt. 14, 16, 17, 19, 27, 31, 34, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 49, 55, 56, 57, 58 e 59;
 - b) da €. 75,00 ad €. 500,00 per violazione agli articoli:
x artt. 8, 13, 18, 21, 22, 26, 33 e 35;
 - c) per la violazione dell'art. 7, comma 1 sanzione fissa di €. 450,00.
3. La procedura per l'applicazione delle sanzioni è disciplinata dalla Legge 24 novembre 1981 n. 689 e successive modifiche ed integrazioni.
4. Il Sindaco è competente a ricevere il rapporto ai sensi dell'art. 18 della L. 689/1981, ad emettere le ordinanze-ingiunzioni in caso di mancato pagamento delle sanzioni amministrative irrogate dagli organi competenti e a decidere i ricorsi in materia.

5. Come previsto dall'art. 6-bis della Legge 24 luglio 2008, n. 125, la Giunta Comunale, con apposita delibera, potrà stabilire un diverso importo dei pagamenti in misura ridotta previsti nel presente regolamento, in deroga alle disposizioni del primo comma dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
6. Quando le norme del presente regolamento dispongono che oltre ad una sanzione amministrativa pecuniaria vi sia l'obbligo di cessare un'attività e/o un comportamento o la rimessa in pristino dei luoghi ne deve essere fatta menzione sul verbale di accertamento e contestazione della violazione.
7. Detti obblighi, quando le circostanze lo esigono, devono essere adempiuti immediatamente, altrimenti l'inizio dell'esecuzione deve avvenire nei termini indicati dal verbale di accertamento o dalla sua notificazione o da altro successivo atto del Comune.
8. Quando il trasgressore non esegue il suo obbligo in applicazione e nei termini di cui al presente articolo, si provvede d'ufficio all'esecuzione dell'obbligo stesso. In tal modo, le spese eventualmente sostenute per l'esecuzione sono a carico del trasgressore.
9. Se la violazione è commessa da minorenni, il responsabile è considerato l'esercente la patria potestà, così come prescritto dalla Legge n. 689/81, cui andrà notificato il verbale di violazione amministrativa.

ART. 61 – PAGAMENTO IMMEDIATO

Al trasgressore non è ammesso il pagamento della sanzione prevista nel presente regolamento in via breve direttamente nelle mani dell'agente accertatore, ad eccezione dei cittadini stranieri ed ogni volta che vi sia oggettiva incertezza riguardo la residenza del trasgressore.

ART. 62 – RISARCIMENTO DANNI

Il contravventore che arrechi danno alla cosa pubblica è tenuto, indipendentemente dalla irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria, al risarcimento dei danni, i quali saranno accertati e quantificati dagli uffici competenti.

ART. 63 – SANZIONI ALTERNATIVE

Nel caso il trasgressore sia minorenni, la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal presente regolamento, può essere sostituita da attività materiali e/o didattiche di pubblica utilità idonee a riparare il danno provocato e attinenti a questo, organizzate da strutture pubbliche competenti e previa espressa autorizzazione dell'esercente la potestà genitoriale.

TITOLO X° DISPOSIZIONI FINALI

ART. 64 - ABROGAZIONI DI NORME

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento è abrogato e cessa pertanto di avere efficacia il regolamento di Polizia Urbana, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 104/1981.

2. Cessano di avere efficacia altresì tutti i provvedimenti comunali e altre norme regolamentari incompatibili con il presente regolamento.

ART. 65 - NORME FINALI

1. Il presente regolamento entrerà in vigore con le modalità e i tempi stabiliti dallo Statuto Comunale.
2. Eventuali modifiche disposte con atti di legislazione aventi carattere sovraordinato nelle materie oggetto del presente regolamento si devono intendere recepite in modo automatico.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento alla normativa statale e regionale.